

News fiscale del 27.07.2026

AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE ASD

ISCRIZIONE AL RASD E REQUISITI SOSTANZIALI

Premessa

Con la recente ordinanza n. 4459/2026, la Corte di cassazione è tornata sul tema dei requisiti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, offrendo l'occasione per fare il punto sui presupposti formali e sostanziali che devono essere rispettati.

Per un'associazione sportiva dilettantistica il riconoscimento della propria natura sportiva rappresenta il punto di partenza per operare nell'ordinamento sportivo e per accedere alle disposizioni che l'ordinamento collega alla qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Oggi questo riconoscimento passa attraverso l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo Sport. L'iscrizione certifica la natura dilettantistica delle società e delle associazioni sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

L'iscrizione al RASD rappresenta dunque un presupposto essenziale per il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'ente, ma non determina automaticamente l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste per il settore. Il riconoscimento sportivo e il diritto a beneficiare dei singoli regimi fiscali agevolati operano infatti su piani distinti: per ciascuna agevolazione occorre verificare la sussistenza delle specifiche condizioni previste dalla relativa disciplina.

Il principio richiamato dalla Cassazione

La Corte ha ribadito un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità: per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali non è sufficiente il possesso di un requisito meramente formale, ma occorre che sussistano in concreto i presupposti richiesti dalla legge e che l'associazione sia



in grado di dimostrarli.

Il caso esaminato riguardava un'associazione sportiva dilettantistica operante nel volley e si riferiva al periodo d'imposta 2011, quando il sistema di riconoscimento sportivo faceva riferimento al Registro CONI.

L'associazione era stata destinataria di un avviso di accertamento emesso a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. L'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito un rilevante volume d'affari e contestato, tra l'altro, anche l'emissione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti.

Nei precedenti gradi di giudizio era stato attribuito particolare rilievo all'iscrizione dell'ente nel Registro CONI. La Cassazione ha invece ritenuto che quel dato non potesse, da solo, risolvere la questione fiscale. La controversia, infatti, non riguardava semplicemente l'esistenza della qualifica sportiva dell'ente, ma la possibilità di applicare il regime agevolato della legge n. 398/1991 senza verificare la concreta sussistenza dei relativi presupposti e il rispetto degli adempimenti richiesti.

Nel caso specifico assumevano rilievo anche la documentazione prodotta, la democraticità della gestione e l'effettività delle operazioni fatturate.

La conclusione della Corte è quindi particolarmente utile perché sposta l'attenzione dalla sola qualificazione formale dell'ente alla sua concreta organizzazione e al comportamento effettivamente tenuto.

Dal Registro CONI al RASD

La pronuncia riguarda un periodo precedente all'istituzione dell'attuale RASD e non deve quindi essere letta come una decisione direttamente riferita al nuovo Registro. Il principio espresso conserva però piena attualità.

Il RASD svolge oggi una funzione essenziale: certifica la natura sportiva dilettantistica dell'ente. Questo riconoscimento è necessario, ma non sostituisce la verifica dei requisiti richiesti dalle singole disposizioni tributarie che l'associazione intende applicare.

In altri termini, il RASD risponde alla domanda: l'ente possiede la qualifica di soggetto sportivo dilettantistico?



La norma fiscale pone invece una seconda domanda: ricorrono, nel caso concreto, le condizioni previste per questa specifica agevolazione?

La distinzione è importante perché non esiste una generale “esenzione fiscale delle ASD”. Esiste, piuttosto, un insieme di norme che riconoscono trattamenti di favore al verificarsi di condizioni specifiche. La qualifica sportiva costituisce spesso uno dei presupposti, ma non esaurisce l’analisi.

La corretta qualificazione delle entrate

Una stessa associazione può trovarsi, nel corso dell’attività, a gestire entrate fiscalmente molto diverse tra loro.

Può incassare quote associative, corrispettivi per la partecipazione all’attività sportiva, contributi, liberalità, proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, ricavi derivanti da ulteriori attività commerciali.

Può inoltre scegliere, quando ne ricorrono le condizioni, il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991.

Per ciascuna di queste fattispecie occorre individuare la relativa disciplina e verificare i presupposti richiesti. È quindi opportuno superare l’impostazione, ancora talvolta diffusa, secondo cui “siamo una ASD, quindi le nostre entrate sono esenti”. La qualifica di ASD non trasforma automaticamente ogni incasso in un’entrata non imponibile e non rende irrilevanti gli adempimenti contabili, fiscali e documentali.

Lo stesso vale per la disciplina dell’articolo 148 del TUIR, che può rendere fiscalmente non commerciali determinati corrispettivi specifici in presenza delle condizioni previste dalla norma. Anche in questo caso occorre verificare, tra l’altro, la natura dell’attività, i soggetti nei cui confronti è resa e il rispetto delle clausole e dei principi richiesti per gli enti associativi.

Il caso della legge n. 398/1991

La vicenda decisa con l’ordinanza n. 4459/2026 offre anche l’occasione per soffermarsi sul regime della legge n. 398/1991, ancora oggi centrale nella gestione fiscale di molte associazioni sportive dilettantistiche.

La legge consente, ai soggetti che ne possiedono i requisiti, di determinare in modo forfetario il reddito derivante dall’attività commerciale e di applicare specifiche modalità di determinazione dell’IVA. Oggi il



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

MEDICAL
PARTNER

limite dei proventi commerciali previsto dall'articolo 1 della legge è pari a 400.000 euro.

Un aspetto importante, espressamente richiamato dalla Corte, riguarda l'opzione per il regime. Il D.P.R. n. 442/1997 attribuisce rilievo ai comportamenti concludenti: la scelta di un regime di determinazione dell'imposta si desume, in primo luogo, dalla sua concreta attuazione. Restano gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, ma la loro omissione, tardività o irregolarità non equivale automaticamente all'inesistenza dell'opzione, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Anche questo passaggio aiuta a comprendere correttamente il principio affermato dalla Cassazione.

"Sostanza" non significa che gli adempimenti formali siano irrilevanti. Significa, piuttosto, che occorre distinguere gli adempimenti che incidono sulla sussistenza del diritto all'agevolazione da quelli aventi funzione comunicativa o documentale e, soprattutto, verificare che l'associazione abbia concretamente operato secondo il regime che dichiara di avere adottato.

Forma e sostanza devono essere coerenti

Nel settore sportivo dilettantistico la forma resta essenziale. Occorrono uno statuto conforme alla normativa, un'affiliazione valida, l'iscrizione al RASD, la corretta gestione dei tesseramenti e la documentazione prevista dalle norme civili, sportive e fiscali applicabili.

Ma accanto alla forma deve esserci una gestione sostanzialmente coerente. Se lo statuto prevede una struttura associativa democratica, le regole sull'ammissione e sulla partecipazione degli associati devono trovare concreta attuazione. Se il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea, occorre che l'approvazione avvenga realmente e sia documentata. Se un incasso viene trattato come corrispettivo istituzionale o come corrispettivo specifico agevolato, la documentazione deve consentire di ricostruire il rapporto con il soggetto che ha effettuato il pagamento e l'attività cui esso si riferisce.

La coerenza deve emergere anche tra i diversi archivi dell'associazione. Libro o elenco degli associati, tesseramenti, iscrizioni ai corsi, incassi, estratti conto, verbali, rendiconto, fatture e dati presenti nel RASD non dovrebbero raccontare realtà diverse, ma rappresentare in modo uniforme l'attività effettivamente svolta.

L'onere della prova e l'importanza della documentazione

Un altro passaggio particolarmente rilevante della pronuncia riguarda l'onere della prova. Quando

un'associazione invoca l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato, deve essere in grado di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

Questo principio assume un'importanza concreta soprattutto perché il controllo fiscale può intervenire a distanza di anni. In quel momento non sarà sufficiente ricordare come funzionava l'associazione: occorrerà poterlo dimostrare attraverso documenti coerenti, conservati e facilmente ricostruibili.

La corretta gestione documentale diventa quindi una vera misura di prevenzione. Non si tratta di produrre più carta, ma di fare in modo che i documenti essenziali esistano, siano aggiornati e consentano di collegare la vita associativa alle scelte fiscali effettuate.

Dal principio al controllo operativo

La recente pronuncia può quindi essere utilizzata come occasione per effettuare un controllo periodico della propria associazione. L'obiettivo non è introdurre nuovi adempimenti, ma utilizzare questo principio come occasione per verificare che statuto, RASD, vita associativa, attività sportiva, contabilità e fiscalità siano tra loro coerenti.

1. **Statuto:** verificare che il testo vigente sia conforme agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2021, che quello depositato e utilizzato nei rapporti con il RASD sia effettivamente l'ultimo approvato e che le clausole statutarie siano concretamente applicate.
2. **RASD e affiliazione:** controllare la permanenza dell'affiliazione e la correttezza dei dati risultanti dal Registro, con particolare attenzione a denominazione, sede, legale rappresentante, statuto e attività sportive effettivamente svolte. Il Dipartimento per lo Sport può procedere alla cancellazione in caso di perdita dei requisiti di permanenza nel Registro.
3. **Associati e ammissioni:** assicurarsi che le procedure di ammissione siano coerenti con lo statuto, che l'elenco o libro degli associati sia aggiornato e che sia possibile distinguere con chiarezza la posizione dell'associato da quella del semplice tesserato o utente.
4. **Assemblee e democraticità:** verificare convocazioni, partecipazione, diritto di voto, verbali e rinnovo delle cariche sociali. La democraticità non deve rimanere una clausola statutaria, ma deve risultare dal concreto funzionamento dell'associazione.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI

MEDICAL
PARTNER

5. **Rendiconto annuale:** predisporre un rendiconto attendibile e coerente con i movimenti finanziari dell'ente, rispettare i termini e le competenze previste dallo statuto per la sua approvazione e conservare la documentazione relativa alla convocazione e al verbale.
6. **Tesseramenti e attività sportiva:** verificare la corrispondenza tra attività dichiarate, tesseramenti, corsi e manifestazioni effettivamente organizzati. La documentazione sportiva deve consentire di ricostruire in modo credibile l'attività svolta dall'ASD.
7. **Classificazione degli incassi:** distinguere correttamente quote associative, corrispettivi per attività sportiva, contributi, liberalità, sponsorizzazioni, pubblicità e altri proventi commerciali. Il trattamento fiscale deve derivare dalla natura effettiva dell'entrata e non dalla sola qualifica di ASD del soggetto che la percepisce.
8. **Regime della legge n. 398/1991:** per le ASD che lo applicano, verificare il possesso dei requisiti, il rispetto del limite di 400.000 euro dei proventi commerciali, la concreta applicazione del regime e gli adempimenti contabili, dichiarativi e di versamento previsti.
9. **Modello EAS e altri adempimenti fiscali:** verificare, in relazione alla specifica situazione dell'ente, l'eventuale obbligo di presentazione o aggiornamento del modello EAS, nonché la regolarità delle dichiarazioni fiscali, delle certificazioni e degli ulteriori adempimenti applicabili.
10. **Tracciabilità e conservazione dei documenti:** organizzare la documentazione in modo da poter collegare pagamenti, tesseramenti, delibere, contratti, fatture e movimenti bancari. In caso di verifica è decisivo poter ricostruire non soltanto cosa è stato contabilizzato, ma anche il presupposto sostanziale del trattamento fiscale applicato.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR


MOBILITY
PARTNER

OFFICIAL
TIMEKEEPER


MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI


MEDICAL
PARTNER